

STATUTO

GRANPASSO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIUMICINO RM VIALE DI PORTO
308

Numero REA: RM - 1371493

Codice fiscale: 12394721000

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A " al Rep.n.1316 e Racc. n.996		
STATUTO DELLA		
"GRANPASSO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE"		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comu-		
ne di Fiumicino (RM) la Societa' Cooperativa denominata "GRAN-		
PASSO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE".		
La Cooperativa potra' istituire, con delibera dell'organo am-		
ministrativo, unità locali, succursali, agenzie e rappresen-		
tanze anche altrove.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100		
(duemilacento) e potra' essere prorogata con deliberazione		
dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per		
i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa si propone senza scopo di lucro e con spirito		
mutualistico ai sensi dell'art. 2514 c.c., di consentire ai		
propri soci l'occupazione permanente in agricoltura, la massi-		
ma redditività del lavoro e la massima produttività della ter-		
ra - anche valorizzando i prodotti provenienti dall'attività		

	dei soci produttori agricoli e da questi conferiti alla coope-	
	rativa, provvedendo alla loro trasformazione e commercializza-	
	zione alle migliori condizioni del mercato - mediante un rap-	
	porto di lavoro nelle forme previste dalle leggi e regolamenti	
	al fine di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso la gestione di attività produttive nelle quali rea-	
	lizzare l'integrazione e l'inserimento lavorativo di persone	
	socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a persone	
	invalide portatrici di handicap, psichici e/o fisici. La Coo-	
	perativa si propone di offrire anche a soggetti emarginati e	
	ad extracomunitari opportunità di lavoro alla pari degli altri	
	soci, conseguentemente la cooperativa promuove iniziative tese	
	all'inserimento dei soci lavoratori invalidi, emarginati e e-	
	xtracomunitari, anche in collaborazione con altre Organizza-	
	zioni, o attraverso l'adesione a Consorzi. A tale scopo ricer-	
	ca qualunque tipo di agevolazione ed opportunità offerta da	
	leggi dello Stato e da leggi Regionali unitamente al supporto	
	eventualmente fornito in qualsiasi forma dagli Enti locali.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	La cooperativa svolge le seguenti attività, strumentali al	
	conseguimento dello scopo sociale:	

	a) la coltivazione dei fondi per la produzione di prodotti a-	
	gricoli; la gestione della raccolta di prodotti agricoli e zo-	
	otecnici, derivanti dalla produzione diretta della cooperativa	
	e dal conferimento dei soci produttori curandone la conserva-	
	zione, provvedendo alla loro trasformazione e vendita, diret-	
	tamente o aderendo e partecipando a quegli organismi coopera-	
	tivi, consortili e societari, nonché ad associazioni di pro-	
	duttori che si pongono come obiettivo immediato o futuro il	
	potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli,	
	con l’eliminazione della rete di intermediazione e la parteci-	
	pazione diretta sul mercato; nonchè, al fine di mantenere le	
	proprie posizioni sul mercato la cooperativa potrà altresì ac-	
	quistare da terzi quei prodotti agricoli idonei ad integrare	
	per qualità e quantità le proprie produzioni e quelle dei pro-	
	pri soci;	
	b) la gestione di allevamenti zootecnici, avicoli ed ogni al-	
	tro genere di allevamento necessario per la migliore utilizza-	
	zione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali	
	anche mediante la trasformazione e consolidamento di forme as-	
	sociative da realizzare con altre cooperative agricole ed an-	
	che con coltivatori diretti, mezzadri e coloni.	
	Ai fini di quanto sopra la Cooperativa promuove il migliora-	
	mento tecnico e produttivo della terra e degli allevamenti av-	
	valendosi di tecnici esperti del settore a cui affidare la di-	
	rezione tecnica dell’azienda, anche in forme associate con al-	

	tre cooperative o produttori agricoli, nonché la sistemazione	
	razionale delle abitazioni e dei fabbricati rurali.	
	c) la gestione in proprio di attività nel settore florovivai-	
	stico ai fini della produzione, commercializzazione, acquisto	
	e vendita di piante ornamentali da interno ed esterno, di pro-	
	dotti florovivaistici, da vivaio e composizione floreale, ike-	
	bana;	
	d) la gestione di attività di produzione e/o commercializza-	
	zione di prodotti dell'erboristeria;	
	e) l'assunzione di lavori di bonifica, di manutenzione e lavo-	
	ri agricoli di ogni genere;	
	f) l'acquisto o l'assunzione in affitto o in altre forme, di	
	terreni per coltivarli a conduzione unita, oppure anche a con-	
	duzione divisa ma con unità di direttive. In quest'ultimo caso	
	la cooperativa potrà acquistare a nome proprio il terreno as-	
	segnandolo successivamente ai propri soci;	
	g) l'acquisto o la costruzione di immobili da adibire a condu-	
	zione agricola, trasformazione e conservazione di prodotti a-	
	gricoli. In particolare la gestione uno o più magazzini neces-	
	sari al conseguimento dell'oggetto sociale ed eventualmente	
	creare centri di conservazione e di lavorazione dei prodotti a	
	tecnologia avanzata;	
	h) l'acquisto o il noleggio e la gestione di macchine agricole	
	per l'esercizio dell'aratura, della trebbiatura, della orti-	
	cultura e in genere di tutte le macchine occorrenti	

	all'agricoltura, ricercandone anche la gestione in forme asso-	
	ciate con altre cooperative;	
	i) l'attività agrituristica anche al fine di promuovere ini-	
	ziative tendenti alla valorizzazione del patrimonio agricolo,	
	culturale ed ambientale;	
	l) la promozione di un costante miglioramento tecnico dei si-	
	stemi di produzione nonché la loro valorizzazione curando, an-	
	che ove se ne presenti l'opportunità, l'introduzione di nuove	
	coltivazioni su vasta scala; il tutto anche tramite marchi e	
	denominazioni;	
	m) la formulazione di programmi e regolamenti di produzione,	
	conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializza-	
	zione dei prodotti agricoli, vincolanti i soci in conformità	
	allo Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea;	
	n) l'attività di silvicoltura e forestazione nonché l'assun-	
	zione di appalti e concessioni in genere relativi alla realiz-	
	zazione o manutenzione di fondi rustici, parchi, giardini e	
	zone destinate a verde sia pubbliche che private,sviluppando,	
	a tal fine, l'attività vivaistica nel modo più ampio ivi com-	
	prese la produzione e la messa a dimora di piante ornamentali	
	da interno e da esterno;	
	o) la gestione di attività di trinciatura e compostaggio di	
	rifiuti ligneo cellulosici derivante dalla manutenzione del	
	verde ornamentale;	

	p) la gestione di rifiuti compostabili per la produzione di	
	compost di qualità.	
	q) la commercializzazione di legna da ardere risultante da la-	
	vori di potatura e di disboscamento; il trasporto in conto	
	proprio della risulta da potature e da disboscamento verso le	
	discariche; la trasformazione del materiale legnoso risultante	
	da lavori di potatura e disboscamento in combustibile naturale	
	(es pellet ecc...) e sua commercializzazione.	
	La società potrà inoltre quale attività strumentale alla pre-	
	cedente provvedere: alla sistemazione del verde pubblico e	
	privato; alle potature ed interventi specialistici; ai tratta-	
	menti di disinfestazione, antiparassitario di aree verdi; alla	
	attività volta allo sviluppo ed utilizzo di orti sinergici e	
	Land Art; all'attività di bonifica di zone o terreni abbando-	
	nati; alla promozione ed al coordinamento di studi e ricerche	
	tecniche, scientifiche e di mercato nell'ambito dei settori	
	produttivi d'interesse per i soci, all'informazione e all'as-	
	sistenza tecnico commerciale; al coordinamento e l'attuazione	
	della formazione professionale, all'aggiornamento e alla qua-	
	lificazione degli associati, dei collaboratori, del personale	
	dipendente e di terzi, potendo, a tale scopo, organizzare se-	
	minari, incontri, corsi professionali a proprie spese e per	
	incarico di enti pubblici e privati; all'attività di assisten-	
	za tecnica a terzi nel settore agricolo forestale; all'attua-	
	zione di attività promozionali sui mercati interni ed esterni,	

	organizzando anche opportune campagne pubblicitarie ed infor-	
	mative; allo sviluppo del settore della sperimentazione delle	
	alte tecnologie ed eventuali loro installazioni.	
	Inoltre, ad integrazione e precisazione delle suddette attivi-	
	tà la Cooperativa potrà, mediante l'acquisizione in concessio-	
	ne, in proprietà ed in affitto di terreni dal demanio, da enti	
	pubblici e privati, istituire centri sperimentali, scuole, vi-	
	vai, serre, rimesse e simili in modo da favorire lo studio e	
	la divulgazione di ogni mezzo di perfezionamento agrario e di	
	sfruttamento agricolo; svolgere attività di coltivazione di-	
	retta, a mezzo dei propri soci ed occorrendo, tramite terzi di	
	terreni comunque avuti da coltivare sotto quelle forme che si	
	riterranno opportune; l'esercizio delle industrie di manipola-	
	zione e trasformazione di prodotti che rientrano nel normale	
	profitto di lavoro nell'agricoltura ed attività connesse; pro-	
	cedere all'acquisto ed all'impiego di attrezzi e strumenti,	
	macchine agricole, piante, sementi e quant'altro necessario ad	
	aziende agricole; esercitare lo smercio e la commercializza-	
	zione di prodotti agricoli ed ortofrutticoli, caseari, costi-	
	tuendo, eventualmente, magazzini collettivi, gestendo spacci	
	aziendali, organizzando C.R.A.L. e circoli; organizzare la	
	raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commer-	
	cializzazione, anche attraverso l'apertura di spacci, delle	
	culture prodotte dalla cooperativa e/o dai singoli soci, con-	
	ferite ad essa orientando la produzione dei soci verso le va-	

rietà più richieste dai mercati ed impegnando i soci a curare

con la massima diligenza l'aspetto qualitativo del prodotto.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previden-

za e di risparmio dei soci istituendo, in conformità delle vi-

genti disposizioni di legge in materia di raccolta del rispar-

mio, una sezione di attività disciplinata da apposito Regola-

mento approvato dall'Assemblea per la raccolta di prestiti,

limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del

conseguimento dell'oggetto sociale.

È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio

tra il pubblico.

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche

nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art.2521 Codice

Civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere inferiore

al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-

mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-

ra di direzione e conduzione dell'impresa;

	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	1. soci lavoratori anche svantaggiati ai sensi dell'articolo 4	
	della legge 381/91, vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attivit� lavorativa per il raggiungimento degli scopi socia-	
	li, mettendo a disposizione le proprie capacit� professiona-	
	li, in rapporto allo stato di attivita' ed al volume di lavoro	
	disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati econo-	
	mici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vita' gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarieta'	
	ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti	
	previsti dalla legge;	
	3. soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente delle attivita' oggetto	
	sociale della Cooperativa.	
	4. soci conferitori - produttori di piante vive e fiori e al-	
	tri prodotti agricoli, che conferiscono la produzione, tutta o	

	in parte secondo il regolamento di conferimento, alla coopera-	
	tiva;	
	5. soci persone giuridiche, associazioni ed enti, nei cui sta-	
	tuti sia previsto il finanziamento e/o lo sviluppo	
	dell'attivit� delle Cooperative sociali e siano in grado di	
	concorrere all'oggetto sociale;	
	6. Soci di categoria speciale di cui all'art. 6 del presente	
	statuto.	
	Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate. Non possono divenire soci quanti esercitano in pro-	
	prio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, se-	
	condo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attivita' anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attivit� in questione non sia in contrasto con	
	le finalita' mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potra' istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527 comma 3, del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potra'	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-	
	que anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non puo' rappresentare altri soci. I soci apparte-	
	nenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei	
	diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-	
	goria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Coope-	
	rativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti rico-	
	nosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le puo' recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale ri-	

13 di 44

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,
entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare
all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV - IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare al
Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovra' conte-
nere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
nascita;

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i
motivi della richiesta;

c) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della con-
dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il
quale non dovra' comunque essere inferiore, ne' superiore, al
limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il
presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della
clausola arbitrale contenuta negli artt. 35 e seguenti del
presente statuto.

	Se trattasi di societa', associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) f) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovra' altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relati-	
	va deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,	
	a cura degli amministratori, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decaden-	
	za di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiede-	
	re che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalita' e nei termini fissati dal

Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualita' di socio)

La qualita' di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio e' persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio e' diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi piu' in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attivita' di volontariato presso la stessa. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata a.r. alla societa'.

Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalita' previste ai successivi artt. 35 e seguenti

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e societa', il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,

se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potra', su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione puo' essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonche' dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facolta' del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 90 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la societa';

	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL	
	di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai	
	sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio vo-	
	lontario abbia cessato l'attivita' di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative socia-	
	li, dimostri completa mancanza di interesse alla propria per-	
	manenza in societa' o diserti senza giustificato motivo e-	
	spresso in forma scritta tre assemblee consecutive;	
	g) che violi reiteratamente le norme sul comportamento in ser-	
	vizio;	
	h) che dopo la sua ammissione alla cooperativa sia stato con-	
	dannato con sentenza penale passata in giudicato per delitti	
	contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di fuori	
	dello svolgimento del rapporto sociale.	
	Il socio lavoratore puo' essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 35 e se-	
	guenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo

amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 35 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti e' promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata a.r. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai

sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento e' effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalita' di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di piu' eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresentera' di fronte alla societa'.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilita' dei soci cessati)

La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-

22 di 44

	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della societa' e' costituito:	
	1) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 50 (cinquanta);	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.	
	Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la societa' esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci. Ciascun socio non puo' detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento della societa'.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	

	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, ne' essere cedute con effetto verso la societa' senza	
	l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente	
	le indicazioni previste nel precedente art. 7 con particolare	
	referimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel Libro dei	
	Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione puo' proporre opposizione al Colle-	
	gio Arbitrale.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio con la re-	

	dazione della documentazione informativa e la stesura della	
	relazione sull'andamento della gestione sociale ai sensi della	
	normativa vigente.	
	Il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle	
	leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attivita' del-	
	la Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particola-	
	re riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a	
	cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunita'	
	territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della societa', segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente.

L'Assemblea puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'assemblea che approva il bilancio di esercizio puo' deliberare anche in merito alla distribuzione di ristorni.

Art. 19 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, puo' appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attivita' mutualistica.

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dal presente statuto, in particolare per il limite relativo all'attivita' mutualistica, l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potra' essere attribuito mediante una o piu' delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale delle quote detenute da ciascun socio.

	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovra' essere	
	effettuata considerando la quantita' e qualita' degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da ap-	
	provarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predi-	
	sporre a cura degli amministratori.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Organi)	
	Sono organi della societa':	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 21 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata a.r. Ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comu-	
	nicazione, individuato dal Consiglio di Amministrazione, ido-	
	neo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione almeno dieci	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo, che puo' essere diverso dalla sede legale, la data e	
	l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	

prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalita',
l'assemblea si reputa
validamente costituita quando siano presenti o rappresentati
tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la
maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di
controllo ove obbligatori per legge.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla discus-
sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-
te informato.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. procede alla nomina degli amministratori;
3. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente
del collegio sindacale ove obbligatori per legge e, ove ri-
chiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-
ministratori ed ai sindaci o al revisore contabile, ove nomi-
nati;
5. approva i regolamenti interni;
6. delibera sulla responsabilita' degli amministratori e dei
sindaci;
7. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-
petenza dalla legge e dal presente statuto.

	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 18. L'assemblea inoltre puo' essere convocata tutte	
	le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessa-	
	rio, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti	
	soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone	
	domanda scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non e' ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, e' considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 codice	
	civile.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la meta' piu' uno dei voti dei soci aventi diritto	
	al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria	
	che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il	

	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al
	voto.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei
	soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
	Art. 24 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il
	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente
	anche in allegato l'identita' dei partecipanti; deve altresì
	indicare le modalita' ed il risultato delle votazioni e deve
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci fa-
	vorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni perti-
	nenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straor-
	dinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve es-
	sere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempe-
	stiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazio-
	ne.
	Art. 25 (Voto)
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-
	che potranno avere 5 voti. I soci che, per qualsiasi motivo,

non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non puo' rappresentare piu' di 2 soci.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea e' presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un notaio.

Art. 27 (Consiglio di Amministrazione)

La societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio e' scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 28 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa', esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso e' attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Ad esclusione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, il Consiglio puo' delegare parte delle proprie attribuzioni, ad uno o piu' dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega, nel rispetto delle norme di legge.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione e' fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parita' di voti prevale il voto del presidente.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione e' tenuto

a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente percio' e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potra' conferire speciali procure, per singoli

atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti. Il presidente del Collegio Sindacale e' nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci e' determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 34 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della

	Giustizia, il controllo contabile sulla societa', quando ob-	
	bligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei	
	soci, e' esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo	
	del codice civile.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 35 (Tentativo di conciliazione e clausola Arbitrale)	
	Tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e socie-	
	ta' che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualita' di socio, le contro-	
	versie relative alla validita' delle deliberazioni Assemblea-	
	ri, nonche' le controversie da amministratori, liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un	
	tentativo preliminare di conciliazione, con gli effetti previ-	
	sti dagli artt. 38, 39, 40 del D. Lgs n.5/03 secondo il rego-	
	lamento della Camera di Conciliazione di Confcooperative ove	
	costituito, in caso contrario secondo il regolamento del ser-	
	vizio di conciliazione della Camera di Commercio di Roma.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro novanta giorni dalla	
	comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le par-	
	ti concordino per iscritto, sara' risolta mediante arbitrato	
	rituale secondo le norme seguenti.	
	La clausola arbitrale e' estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non cooperatori. La sua accettazione espressa e' condi-	

zione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.

Art. 36 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000

(quindicimila). Ai fini

della determinazione del valore della controversia si tiene

conto della domanda di

arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti

del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci e' notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non piu' di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica di Ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalita' non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 37 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della societa' o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attivita' sociale.

Art. 38 (Configurabilita' dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti)

La Cooperativa, in conformità ad indicatori economico-finanziari (risultato d'impresa, fatturato, risultato operativo e indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

- contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa;
- situazioni temporanee di mercato;
- crisi economiche settoriali e locali;
- mancanza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.

Nei casi di cui al presente articolo, l'Assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio d'Amministrazione ed ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) della L. 142/01, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori d'attività della Cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere:

- la possibilità di un apporto anche economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi, in proporzione al-

40 di 44

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della societa' nomina' uno o piu' liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovra' predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterra' opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 42 (Principi di mutualita', indivisibilita' delle riserve e devoluzione)

	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilita' delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve	
	patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di ver-	
	samento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-	
	rogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	(a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	(b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigen-	
	ti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge	
	381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civi-	
	le contenente "Disciplina delle societa' cooperative", a norma	

dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto com-
patibili, le norme delle Societa' a Responsabilità Limitata.
F.TO: RITA PATACONI - NOTAIO RICCARDO SCUCCIMARRA (Impronta
del Sigillo).

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Roma, li 29 luglio 2020

Firmato digitalmente: RICCARDO SCUCCIMARRA Notaio